



**COMUNE DI FROSINONE**  
**SETTORE GESTIONE RISORSE**

**RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**AL RENDICONTO**

---

**ANNO 2019**

## RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019

Ai sensi dell'art. 231 TUEL la relazione sulla gestione rappresenta un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il rendiconto di gestione dell'anno 2019 tiene conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n.7/2020), qui di seguito riassunte in via preliminare.

### ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE CORRETTIVE A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE DI FROSINONE CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO N.7/2020

In sede di controllo dei conti riferiti al conto consuntivo 2018 è emerso un consistente disavanzo pari a complessivi 5.910.552,83, i giudici contabili hanno richiesto di riequilibrare i conti prospettici, ai sensi dell'art.148-bis del Tuel, evidenziando in sintesi quanto segue:

1. Errata contabilizzazione del fondo di rotazione con presunto aggravamento della spesa in termini di oneri finanziari, di cui sono state chieste le relative spiegazioni. E' stato, altresì, chiesto all'ente di evidenziare l'importo nel successivo conto consuntivo 2019;
2. Errato travaso dal fondo anticipazione di liquidità di € 1.169.784,11 al fondo crediti di dubbia esigibilità a suo tempo permesso dalle disposizioni del d.l.78/2015 giudicato incostituzionale con sentenza della Consulta n.4 del 2020. Anche in questo caso è stato chiesto all'ente di evidenziare l'importo nel conto consuntivo 2019;
3. Mancata iscrizione nei bilanci di previsione 2018 e 2019 del recupero dei disavanzi da piano di riequilibrio rispettivamente pari ad Euro 2.144.082,75 e Euro 2.072.361,50. E' stato chiesto all'ente di inserire l'importo nel bilancio di previsione 2019, ma tenuto conto dell'acquisizione della delibera della Corte dei conti ormai a bilancio chiuso, il rinvio deve intendersi riferito ormai ai dati del conto consuntivo 2019.

Va, tuttavia, precisato, come il valore del disavanzo calcolato dalla Sezione regionale della Corte, non tiene conto delle disposizioni legislative relative alla rottamazione delle cartelle di pagamento inferiori al 1.000 euro disposte dalla legislazione ciò che ha determinato un apparente disallineamento dei dati rilevati nel conto consuntivo 2018 formalizzato dal Comune di Frosinone.

Infatti, l'art. 4 del d.l. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge n.136/2018, ha stabilito che *"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico"*. Si ricorda come l'art.11-bis comma 6 del d.l. 135/2018 abbia previsto che *"I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 49 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione"*. Avvalendo si tale normativa, il Consiglio comunale ha autorizzato la ripartizione quinquennale del disavanzo, ottenuto nel modo seguente nel rispetto della normativa citata:

- I residui stralciati comunicati dal concessionario alla riscossione (ADER) è risultato pari ad € 3.722.956,36 che al netto del FCDE pari ad € 3.053.606,09 ha generato un disavanzo pari ad € 669.350,27 ripartito in quote costanti in 5 anni del valore unitario di € 133.870,05;
- L'impatto del disavanzo nel conto consuntivo 2018 è risultato pari a € 133.870,05 mentre la differenza tra 669.350,17 – 133.870,05 = € 535.480,22 rappresenta il disavanzo che sarà ripartito nei successivi quattro anni dei conti consuntivi 2019-2022.
- La differenza tra la rilevazione del disavanzo complessivo pari a € 5.910.552 rilevato dalla Corte dei conti (che non ha tenuto conto della ripartizione di questo disavanzo) e € 5.375.072 rilevato nel conto consuntivo 2018 del Comune di Frosinone è pari a € 535.480 e si riferisce al rinvio della parte di disavanzo sui successivi quattro esercizi dei conti consuntivi così come previsto dalla normativa.

Precisato l'allineamento dei dati tra Corte e Comune di Frosinone, è possibile passare alla disamina dei vari punti sollevati dai giudici contabili con le puntuali giustificazioni richieste all'ente, nonché procedere al riequilibrio prospettico per la restante parte del piano di riequilibrio la cui durata è prevista fino all'anno 2022 coincidente con la fine dell'attuale mandato elettivo comunale.

A) Contabilizzazione fondo di rotazione e presunto aggravamento di oneri finanziari.

Va in via principale precisato come il fondo di rotazione inizialmente richiesto ed erogato nell'anno 2013 coincideva con la prima tranche del d.l. 35/2013 insufficiente rispetto alle liquidità necessarie. Nel medesimo anno, infatti, il Comune di Frosinone, in considerazione dell'elevato importo dei pagamenti pregressi dei fornitori, richiedeva alla CDP le anticipazioni di liquidità, con rimborso della durata massima in 30 anni, ma finalizzato esclusivamente al pagamento dei debiti pregressi verso fornitori ivi inclusi i debiti fuori bilancio, senza possibilità di ripianare eventuali anticipazioni di liquidità. All'importo richiesto del fondo di rotazione, senza interessi con una restituzione in 10 anni (coincidente con il mandato elettorale dell'attuale Sindaco rieletto), pari a 10,5 milioni di euro, dovuti secondo la normativa, solo 5,3 Milioni di euro venivano erogati per insufficienza di fondi presso il Ministero dell'Interno. La prima operazione effettuata è consistita, mancante un generale vincolo di destinazione del fondo di rotazione, nel rimborsare le anticipazioni di tesoreria andate in negativo in quanto si è anticipato il pagamento ai fornitori in mancanza di risorse sia del d.l. liquidità e del fondo di rotazione erogato rispetto al fabbisogno complessivo, con un guadagno in conto interessi dovuto alla differenza del tasso corrisposto all'epoca al tesoriere (pari al 4%) rispetto alla gratuità della restituzione del fondo di rotazione. Ora, rispetto ai rilievi effettuati dalla Sezione regionale di controllo, appare evidente che un pagamento dei debiti pregressi con il fondo di rotazione avrebbe comportato una richiesta inferiore di liquidità della CDP, non potendo queste ultime essere destinate ad estinguere l'anticipazione con il tesoriere, con aggravio in termini di interessi passivi, anche prospettici, con un tasso di interesse pari al 4% per mancata restituzione dell'anticipazione in essere e non estinta al 31/12/2013 che sarebbe rimasta in essere anche negli anni successivi. In altri termini, la destinazione di parte del fondo di rotazione (pari a circa 3,5 Milioni di Euro) per l'estinzione delle anticipazioni con il tesoriere ha giovato e non aggravato il bilancio anche prospettico dell'ente in minori esborsi finanziari per gli interessi passivi dovuti al tesoriere, non potendo, come precisato, destinare parte delle risorse ricevute per anticipazioni di liquidità dalla CDP ad estinzioni delle anticipazioni di tesoreria.

Precisato quanto sopra, con il conto consuntivo 2019 sarà ripristinato il Fondo di rotazione nella parte accantonata, con pari incremento nel risultato di amministrazione quota A) per un importo residuo dovuto pari ad euro 2.126.549,72 quale conseguenza della cancellazione dei relativi residui passivi attualmente iscritti in bilancio. La sterilizzazione del fondo avverrà con le medesime modalità previste per il d.l. 35/2013 e ss.mm.ii. così come indicato dalla Sezione regionale di controllo che ha, infatti, precisato quanto segue “... senza innovare ma anzi rafforzando la necessaria sterilizzazione del fondo di rotazione, al pari di quanto avviene per l'istituto dell'anticipazione straordinaria di liquidità introdotto dagli artt. 13 e seguenti del D.L. 35/2013”. La contabilizzazione sarà spiegata in seguito dopo aver sterilizzato nello stesso modo l'anticipazione straordinaria di liquidità seguendo la procedura sulla contabilizzazione prevista dal decreto “mille proroghe” (d.l. n. 162 del 30-12-2019 conv. con Legge n. 8 del 28/02/2020);

B) Travaso dal FAL di € 1.169.784,11 a riduzione del FCDE.

In merito alla contabilizzazione del ripristino del FAL trasferito nel FCDE a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma, l'ente intende avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). Al momento detta possibilità è stata prevista anche da recenti interventi di altre sezioni della Corte qui di seguito riassunte.

A seguito del controllo dei conti di un Comune, la Corte dei conti del Molise (deliberazione n.29/2020) ha evidenziato come l'ente si sia avvalso della facoltà di "utilizzare" la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013, sterilizzando l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125). Ora, in considerazione della dichiarazione di incostituzionalità del citato articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015 (nonché del collegato articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 2020 n. 4, è evidente come il ripristino del Fondo anticipazioni di liquidità determinerà l'emersione di ulteriore disavanzo con evidenti, potenziali effetti negativi sulla perdurante sostenibilità degli obiettivi di riequilibrio finanziario, sebbene mitigati dalle modalità di ripiano introdotte dall'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

In modo non diverso sono state le indicazioni della Sezione della Lombardia (deliberazione n.45/2020) la quale ha avuto modo di evidenziare la criticità dei conti consuntivi relativa alla composizione del FCDE che comprendeva anche il FAL, essendo l'ente locale avvalso delle legittime, a suo tempo, disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 del d.l. 78/2015 (norma che è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 4/2020 dalla Consulta). Precisano a tal fine i giudici contabili, che la sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 comma 6 del d.l. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, impone una rideterminazione del risultato di amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 39 ter del d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 con l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2019.

L'art. 39 ter dispone, infatti, che:

*"1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.*

*2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.*

*3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità':*

*a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;*

*b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.*

*4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione."*

In conclusione, per il Collegio contabile, l'ente dovrà rivedere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, il FCDE e il risultato di amministrazione, stante la declaratoria di illegittimità dell'art. 2 comma 6 del d.l. 78/2015 convertito nella legge 125/2015 secondo le indicazioni dell'art. 39 ter del d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020.

Il conto consuntivo 2019 terrà conto, pertanto, del ripristino del FAL nella parte accantonata e della successiva contabilizzazione prevista dalla richiamata normativa. Medesima contabilizzazione, sarà effettuata, come detto, anche per la quota residua del fondo di rotazione.

Rispetto alla prima delibera di approvazione del rendiconto, tuttavia, si è reso necessario modificare, per il principio di chiarezza ed intelligibilità dei dati contabili, anche la restante parte rimanente del Fondo anticipazioni di liquidità che, sebbene effettuato prima del passaggio ai nuovi principi contabili, si è ritenuto opportuno modificare con il principio contabile armonizzato. In questo caso il riaccertamento ordinario dei residui passivi effettuato nel 2019 deve essere rettificato in parte qua cancellando i residui attivi della quota residua del rimborso in quota capitale dei pagamenti dovuti per anticipazioni di liquidità ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del d.l. 35/2013 e ss., aumentando la quota a) del risultato di amministrazione e neutralizzandola con un pari accantonamento nel risultato di amministrazione in quota b).

C) Mancata iscrizione nei bilanci di previsione 2018 e 2019 del recupero dei disavanzi da piano di riequilibrio.

Vanno, innanzitutto premessi, due importanti passaggi al fine di chiarire le motivazioni delle relative appostazioni contabili e di mancata iscrizione degli importi nel bilancio di previsione. Il primo è che la ripresa effettuata oggi del passaggio del FAL al FCDE con relativa diminuzione, era conforme a legge in quanto solo a seguito della sentenza della Consulta (avvenuta solo nell'anno 2020) l'operazione è stata giudicata non conforme ai principi costituzionali. Pertanto, fino a questa sentenza, successivamente mitigata dal legislatore con il decreto mille proroghe, il conto consuntivo 2017 conteneva una differenza positiva di circa 2 Milioni di Euro, sufficiente ad assorbire il disavanzo previsto dal piano di riequilibrio senza necessità di aggravare il bilancio di previsione 2018. Per il bilancio 2019 l'ente, in sede di riequilibri, ha predisposto il recupero del disavanzo che è scaturito dal conto consuntivo 2018, come da prospetto evidenziato nella deliberazione di Consiglio Comunale nei limiti e nelle possibilità concesse dalla normativa sul ripiano del disavanzo.

Al fine di poter evidenziare, tuttavia, la gravità del disavanzo, stigmatizzato dai giudici contabili, appare opportuno effettuare le medesime considerazioni rese in sede di relazione semestrale, che qui di seguito si riportano:

*“Importante, nella presente relazione, è evidenziare gli scostamenti dei risultati attesi dal piano di riequilibrio rispetto ai dati consuntivi registrati. Si ricorda come il Comune di Frosinone ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dal d.l.174 del 2012, con attivazione della procedura in data 17/03/2013 (deliberazione del Consiglio comunale n.10) mentre il piano di riequilibrio finanziario veniva approvato in data 24/05/2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20. Prima dell'approvazione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio comunale, l'ente procedeva, in coerenza con le indicazioni della procedura attivata ad aumentare l'aliquota dell'IMU dell'abitazione principale portandola dallo 0,4% allo 0,6%. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 256 del 19/11/2013 approvava il piano di riequilibrio che conteneva la citata maggiorazione. La fiscalizzazione da parte dello Stato dell'IMU abitazione principale con il passaggio alla TASI ha sottratto le seguenti risorse economiche al Comune di Frosinone correttamente inserite nel piano di riequilibrio ed approvate dalla Sezione regionale, secondo la tabella seguente:*

<b>Comune di Frosinone</b>		
<b>Compensazione IMU/TASI</b>		
<b>ANNI</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>Differenza</b>
2014	2.033.361,70	0,00
2015	1.549.594,88	483.766,82
2016	1.250.097,70	783.264,00
2017	961.613,62	1.071.748,08
2018	961.613,62	1.071.748,08

2019	961.613,62	1.071.748,08
<b>Perdita gettito del piano di riequilibrio</b>		<b>4.482.275,06</b>

Altro impatto negativo è dovuto dal decreto-legge n. 66 del 2014 che, all'articolo 47, disciplina il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica, *nell'ambito di un intervento di spending review. Nello specifico, la norma dispone che i comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. La durata del taglio era inizialmente fissata al triennio 2014-17, ma già con la legge di stabilità per il 2015 (co. 451) il periodo di vigenza del taglio veniva esteso al 2018. In conseguenza, la stessa norma dispone che il fondo di solidarietà comunale (FSC) sia ridotto di importi equivalenti per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018. La tabella che segue mostra l'impatto economico finanziario negativo per il Comune di Frosinone:*

<b>Comune di Frosinone</b>	
<b>Riduzione del FSC dovuto al d.l.66/2014</b>	
ANNO 2014	279.142,67
ANNO 2015	418.937,08
ANNO 2016	418.937,08
ANNO 2017	418.937,08
ANNO 2018	418.937,08
ANNO 2019	418.937,08
<b>Totale risorse prelevate</b> nonostante la riduzione del piano	<b>2.373.828,07</b>

(ndr Solo a partire dall'anno 2020 una parte del gettito perso dalla spending review è stato restituito, circa 44 mila euro – ossia su 530 Milioni totali nell'anno 2020 sono stati restituiti 100 Milioni - e che a regime, nei prossimi 5 anni, porterà ad un trasferimento di circa la metà delle risorse perse dal Comune fino all'anno 2019 in considerazione di una ripartizione disposta dalla Conferenza Stato città differente rispetto alla perdita effettiva dei comuni).

*Il taglio del recupero del passaggio dall'IMU alla TASI, pari a complessivi 4,5 Milioni di Euro sino ad oggi, sono avvenuti sfalsando l'equilibrio del piano approvato dal Consiglio comunale e dalla Corte dei conti, senza possibilità di fornire, all'ente locale in riequilibrio finanziario, di poter agire stante il blocco dei tributi, venendo meno il sacrificio richiesto ai cittadini per il ripiano del disavanzo lasciato dalle precedenti amministrazioni, ricondotte in bonis dal Consiglio comunale che ha preferito non appesantire l'economia delle imprese rispetto alla procedura del dissesto.*

*Il taglio operato dal d.l.66/2014 non avrebbe dovuto incidere sugli enti in riequilibrio finanziario che avevano già deciso di effettuare la propria spending review, riducendo le proprie spese in modo maggiore a quelle previste con il citato decreto. Tagliando il fondo di solidarietà comunale l'ente ha subito una contrazione delle entrate nonostante la sua spesa si sarebbe ridotta in modo più elevato (10% per l'acquisto di beni e servizi e del 25% per i trasferimenti) dalle previsioni previste dal Governo centrale. Pertanto, con tale intervento legislativo il Comune di Frosinone ha subito un taglio ingiustificato di 2,4 Milioni di euro ad oggi, nonostante la riduzione della spesa sia stata superiore di oltre sei volte rispetto a quella prevista dal decreto".*

Ribadite le sopra esposte premesse, rispetto al piano di riequilibrio iniziale, la differenza registrata nell'anno 2018 non può essere paragonata equivalente al disavanzo iniziale per le seguenti motivazioni:

- Il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, non conosciuta in sede di predisposizione e approvazione del piano di riequilibrio, ha penalizzato il Comune di Frosinone di circa 1 Milione di euro annui, assolutamente non paragonabili al fondo svalutazione crediti previsto dalla previgente normativa;
- L'aumento dell'aliquota IMU portata dallo 0,4% allo 0,6%, per un valore annuo destinato al ripiano del disavanzo dell'ente, ha comportato una correlata riduzione addizionale di spese, non previste nel piano di riequilibrio, pari a circa 1 Milione di euro annui;
- La mancata restituzione delle riduzioni imposte dal d.l. 66/2014, non previste nel piano di riequilibrio, ha comportato una correlata ulteriore riduzione della spesa di circa 0,4 Milioni di euro che in via prospettica, sulla base del piano di recupero

previsto nella legge di bilancio 2020 nei prossimi 5 anni consoliderà la perdita definitiva a regime di circa 0,2 Milioni di euro.

In assenza, pertanto, dei sopra indicati interventi legislativi che non hanno tenuto conto delle riduzioni delle spese già previste negli enti in riequilibrio, il legislatore ha offerto in diverse occasioni la possibilità di rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune di Frosinone non ha aderito in considerazione dei buoni risultati intermedi ottenuti fino al 2017. Al netto, pertanto, degli effetti esogeni sopra indicati non può dirsi che vi sia stata ingiustificata e grave violazione degli equilibri finanziari previsti dal piano di riequilibrio per cause imputabili al Comune di Frosinone.

In merito al FCDE, a differenza di moltissimi enti locali che hanno calcolato il fondo con il metodo semplificato, il comune di Frosinone in considerazione della necessità di fornire un quadro reale della situazione finanziaria, ha scelto di non aderirvi proprio al fine di evitare l'emersione nell'anno 2019 di un disavanzo non più gestibile evitando in tal modo di espandere la spesa in tale lasso temporale in cui avrebbe potuto essere utilizzato (2015-2018). In altri termini, se avesse aderito alla contabilizzazione del metodo semplificato nessun disavanzo sarebbe emerso, essendo quello del FCDE la parte rilevante, tanto che sempre il decreto mille proroghe, in considerazione del rilevante impatto nel conto consuntivo 2019 ha consentito il ripiano del maggior disavanzo emergente (calcolato quale differenza tra il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili) in un periodo di 15 anni. Su detta possibilità consentita dalla normativa non può non essere rilevato come lo stesso MEF abbia avuto modo di precisare che *“la disposizione autorizza il ripiano del disavanzo 2019 in 15 esercizi a partire dall'anno 2021, in contrasto con l'orientamento della Corte costituzionale che ha evidenziato l'incostituzionalità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative in termini di equità intergenerazionali (sentenze della Corte costituzionale n.107/2016, n.279/2016 e n.18/2019)”*.

## ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 2019

Tenuto conto di quanto sopra qui di eseguito sono esaminati i criteri contabili utilizzati anche per l'anno 2019.

### CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2019. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2019 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto ai sensi del punto 6 dei principi contabili (liquidazione). Per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, vincolando l'avanzo di amministrazione per i crediti dubbi, per l'equivalente importo, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da eventuali stralci di crediti.

In merito alla conservazione dei residui attivi e passivi sono state seguite le seguenti direttive ai dirigenti dell'ente emanate dal Settore Gestione Risorse per l'anno 2019 qui di seguito riportate.

### RESIDUI PASSIVI

Si precisa in via preliminare come i residui possono essere mantenuti nell'anno 2020 solo ed esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione giuridica risulti scaduta al 31/12/2019, se in caso contrario **per eventi verificatisi successivamente alla registrazione dell'impegno di spesa** (debitamente documentati) l'esigibilità dell'obbligazione scade negli esercizi successivi, l'imputazione deve essere effettuata nell'anno 2020 o successivi mediante disimpegno e reimputazione dell'impegno. La mancata

conferma della ragione giuridica del mantenimento del residuo comporta la cancellazione dei residui secondo quanto qui di seguito evidenziato.

Alcuni esempi potranno chiarire la ragione giuridica del loro mantenimento:

- Acquisto di beni o prestazioni di servizi. E' possibile mantenere il residuo e procedere al relativo pagamento in conto residui solo quando la consegna del bene o la prestazione di servizi sia avvenuta entro il 31/12/2019. Ciò discende in via diretta dalle disposizioni di cui all'art.183, comma 5, TUEL il qual dispone quanto segue "Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".  
In altri termini, risulta vietato, per i responsabili dei servizi, impegnare spese al termine dell'esercizio 2019, qualora non siano soddisfatti i criteri di cui all'art.183 TUEL (obbligazione giuridicamente perfezionata).

### **ACQUISTO DI BENI**

- L'ordine di acquisto è stato effettuato e la merce è stata regolarmente consegnata entro il 31/12/2019. Il residuo passivo va in questo caso conservato ed i pagamenti saranno effettuati in conto residui;
- L'ordine di acquisto è stato effettuato ma la merce non è stata consegnata, in questo caso il residuo passivo dovrà essere reimputato in conto competenza nell'anno 2020, con possibilità di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente **sia qualora la spesa sia formalmente finanziata dalle entrate vincolate**, sia qualora il finanziamento della spesa sia in ogni caso finanziata in sede di riaccertamento ordinario con le entrate generali dell'ente **a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione**;
- Non è stato effettuato nessun ordine, in questo caso il residuo passivo, qualora presente, andrà cancellato definitivamente;
- Sono scaduti i termini di prescrizione da parte del fornitore, in questo caso è obbligatoria la cancellazione.

### **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

- E' stata individuata la società o il professionista e la prestazione è stata resa interamente nel 2019, in questo il residuo passivo andrà conservato e i pagamenti potranno essere disposti in conto residui. Mentre il discorso è da ritenersi corretto per i residui formati nell'anno, particolarmente critica potrebbe apparire la conservazione di residui relativi agli anni precedenti (dal 2018 agli anni precedenti) in quanto andrà posta specifica evidenza delle ragioni del suo mantenimento (es. contenzioso amministrativo, formale comunicazione al prestatore circa le prestazioni effettuate, errata fatturazione e quant'altro ritenuto necessario);
- E' stata individuata la società o il professionista ma la prestazione è stata resa solo parzialmente, in questo caso la parte del residuo non corrispondente alla prestazione resa dovrà essere cancellato per la parte da reimputare all'anno 2020;
- E' stata individuata la società o il professionista ma la prestazione non è stata resa, il residuo andrà re-imputato nel 2020 in conto competenza per l'importo della prestazione da rendere, anche in questo caso è possibile la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente sia qualora la spesa sia formalmente finanziata dalle entrate vincolate, sia qualora il finanziamento della spesa sia in ogni caso finanziata in sede di riaccertamento ordinario con le entrate generali dell'ente;
- Non è stata individuata la società o il professionista, in questo caso l'impegno assunto andrà eliminato definitivamente;
- Pur in presenza di una prestazione resa la stessa è prescritta, in questo caso vi è obbligo di cancellazione dei residui.

Altra questione riguarda gli investimenti in questo caso di seguiranno le seguenti regole.

### **SPESE PER INVESTIMENTI**

Richiamare nuove norme di cui all'allegato 4.2 aggiornato a marzo 2019 in materia di FPV per spese di investimento (livello minimo di progettazione e conservazione del fpv)

- Non è stata attivata nessuna gara e/o formalizzate le lettere di invito per le procedure negoziate, in questo caso il residuo passivo andrà cancellato e portato in avanzo di amministrazione vincolato in funzione della natura del finanziamento dell'intervento;



- E' stata regolarmente attivata la gara entro il 31/12/2019, in questo caso l'importo presente nei residui passivi andrà trasformato in Fondo Pluriennale Vincolato con specifica indicazione del crono programma della spesa nei successivi anni di competenza;
- A fronte del FPV generato nell'anno 2019 ( per procedimenti iniziati e finanziati nel 2018) in coerenza con le citate disposizioni legislative, non si è, tuttavia, proceduto all'aggiudicazione della gara nell'esercizio 2019 , in questo caso si procederà nel conto consuntivo 2019 a ridurre il Fondo Pluriennale Vincolato ed alla cancellazione dell'impegno di spesa portandolo in avanzo di amministrazione vincolato in funzione della natura del finanziamento dell'investimento nel 2019.

Si ricorda come eventuali spese per progettazione (superiori ai 100.000 euro) possono essere inserite al Titolo II della spesa se nel Documento Unico di Programmazione sia stato individuato in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata e preveda, altresì, le necessarie forme di finanziamento.

Definite le citate regole generali, qui di seguito si evidenziano alcune particolarità per la gestione di alcune spese, in particolare assumono eccezioni, per i principi contabili applicati alla competenza finanziaria potenziata:

- Le spese del personale, nel caso di contratto integrativo sottoscritto nel 2019 gli eventuali importi non corrisposti entro il 31/12/2019 confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato;
- Fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di somministrazione periodica pluriennali si imputa su ciascun esercizio la quota annuale;
- Gli aggi sui ruoli si imputano nello stesso esercizio nel quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l'importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità);
- I gettoni di presenza consiglieri si imputano nell'esercizio in cui la prestazione è resa anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;
- Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale;
- Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, essa dovrà essere prevista tra le spese del bilancio di previsione, mediante apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione immediatamente utilizzabili;
- Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, si precisa che qualora vi sia la necessità di effettuare i pagamenti a fronte di spese giuridicamente perfezionate e relative ad importi da reimputare nel o negli anni successivi mediante costituzione del FPV, sarà possibile effettuare un riaccertamento parziale da parte del Settore Gestione Risorse su specifica indicazione del dirigente competente, in quanto lo stesso è ammesso anche in fase di esercizio provvisorio.

A fronte di quanto sopra evidenziato, si trasferiscono ad ogni dirigente i tabulati relativi ai residui passivi attualmente iscritti in contabilità. Per ogni residuo passivo da conservare in contabilità i dirigenti avranno l'obbligo di **allegare la documentazione comprovante il loro mantenimento**, in quanto era esigibile alla data del 31/12/2019 ovvero è da reimputare nell'anno 2020 o seguenti.

Si prega ogni dirigente di verificare anche eventuali pagamenti disposti in conto residui sino ad oggi in difformità dalla loro esigibilità al 31/12/2019, evidenziando al Settore Gestione Risorse le determine erroneamente imputate a conto residui in mancanza della loro completa esigibilità al 31/12/2019. I dirigenti a tal fine nella restituzione del mantenimento o cancellazione dei residui dovranno effettuare una determina di ricognizione, indicando nella stessa i principi sopra enunciati.

Le disposizioni legislative prevedono che il collegio dei revisori dei conti potrà procedere ad una verifica a campione delle liquidazioni disposte in conto residui da parte dei Settori.

## RESIDUI ATTIVI

Al di là della particolarità delle entrate tributarie gestite dal Settore scrivente, si precisa quanto segue in merito all'accertamento delle entrate da cui ne discendono il mantenimento o la cancellazione dei relativi residui attivi.

- **Permessi da costruire.** La contabilizzazione dovrebbe seguire l'erogazione per cassa, in altri termini esistono due quote, la prima riguarda gli oneri da urbanizzazione e risulta in generale immediatamente esigibile, la seconda riguarda il costo di costruzione in generale esigibile nel corso dell'opera realizzata o al più tardi entro 60 giorni dalla sua conclusione. La prima quota andrà accertata nell'esercizio contabile in cui è rilasciato il permesso a costruire, la seconda è accertata nell'esercizio in cui si dà avvio formale ai lavori e le quote sono contabilizzate a seconda della loro scadenza così come formalizzata nel permesso a costruire. In caso di rateizzazione l'Ente è obbligato a ricevere specifica fidejussione che ne garantirà la solvibilità.
- **Gestione servizi pubblici.** I proventi relativi alla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'entrata è accertata a seguito di acquisizione diretta, di emissioni di liste di carico (elenchi nominativi che vengono dati in carico al tesoriere o al concessionario della riscossione perché provvedano alla riscossione di quanto dovuto) o di ruoli, fatture, contratti in essere. L'accertamento dell'entrata segue l'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Il principio contabile a tal riguardo precisa che "Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi". In questo caso si renderà necessario che il titolare della gestione dell'entrata, effettui la predisposizione di specifici atti amministrativi (determinazioni, dispositivi di accertamento, e quant'altro) sulla base delle liste di carico da predisporre periodicamente, al fine di avere l'esatta dimensione delle entrate di competenza.
- **Entrate da trasferimenti e/o contributi pubblici.** In caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, il responsabile dell'accertamento delle entrate, avrà cura di verificare che siano pervenute le comunicazioni dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento di cui si intende accertare l'entrata. In altri termini, non è sufficiente la mera deliberazione dell'ente di fornire il contributo ma diventa fondamentale che il citato contributo sia stato correttamente impegnato dall'Ente erogante.
- **Entrate violazione del codice della strada.** Il Dirigente del Settore Polizia Locale dovrà verificare il mantenimento degli accertamenti effettuati sia conformandosi ai principi contabili, sia verificando la corretta destinazione dei citati proventi secondo le disposizioni del CDS. In merito ai principi contabili, il riferimento è quello dell'esempio 4 dell'appendice tecnica contenuta nell'allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011, rubricato "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al C.d.S.", il quale dispone quanto segue: "L'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione; Per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra la somma iscritta a ruolo e la somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento. Per le sanzioni archiviate/annullate, in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario."

Avuto riguardo alla corretta destinazione dei citati proventi, il Dirigente dovrà accertare, ai sensi dell'art.208 c. 4, CDS, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a: - interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a: - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità, in misura non superiore al

25% del totale, connesse a: - miglioramento della sicurezza stradale. Verificando in particolare se le citate spese siano coerenti con le entrate effettivamente riscosse;

- Entrate compensative (partite di giro). L'accertamento delle entrate relative a partite compensative (partite di giro) delle spese (tit. VI), avviene in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa (tit. IV). Si tratta, per esempio, di ritenute erariali, previdenziali, depositi cauzionali, rimborsi di fondi economici anticipati all'economista. La giurisprudenza contabile ha limitato in modo puntuale l'iscrizione delle entrate e delle spese nelle partite di giro, deve trattarsi di entrate da servizi gestite dal Comune per conto terzi e devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile.

Altra questione riguarda le entrate distinte tra quelle ricorrenti e quelle non ricorrenti, la cui utilizzazione dovrà essere finalizzata per interventi di investimento, salva un'utilizzazione di quota parte delle stesse stabilita da specifiche disposizioni di legge. La nota integrativa al bilancio obbliga le amministrazioni locali alla distinzione delle entrate e delle spese in ricorrenti e non ricorrenti. Si hanno, pertanto, entrate non ricorrenti dove non sia prevista in via continuativa la loro erogazione, ma le stesse avvengono a fronte di specifici atti o interventi. Tra le entrate non ricorrenti, il cui accertamento dovrà essere effettuato sulla base di contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, possono essere menzionate le seguenti: a) Condoni edilizi; b) Introiti relativi alla lotta all'evasione o all'elusione fiscale; c) Alienazione di immobili; d) Accensione di prestiti; e) Contributi agli investimenti; f) Donazioni; g) Abusi edilizi; h) Sanatorie disposte da specifiche disposizioni di legge; i) Eventi calamitosi.

Precisata la fase relativa all'entrata come sopra indicata, al fine del mantenimento della stessa nel bilancio dell'ente, quale residuo attivo, **i responsabili dell'entrata dovranno verificare se alla data del 31/12/2019 vi sia idonea documentazione** attraverso la quale sono verificati e attestati i seguenti requisiti: (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l'individuazione del soggetto debitore; (d) l'ammontare del credito; (e) la relativa scadenza.

In altri termini, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito, con esclusione in via categorica del mantenimento di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

Anche in questo caso i dirigenti avranno cura di certificare le entrate di loro competenza secondo l'esigibilità e/o le liste di carico, mediante apposita determina complessiva della ricognizione effettuata motivando la sussistenza del residuo a bilancio secondo gli elenchi che sono stati forniti e con le indicazioni sopra evidenziate.

## CONCLUSIONI

Sulla base dei sopra citati criteri, è necessario che i dirigenti in indirizzo, al fine della conferma dei residui passivi o attivi, **emettano specifica determina dirigenziale di ricognizione** nella quale sia evidenziata nella parte descrittiva e sotto la propria responsabilità, salvo verifica da parte del Collegio di revisione, quali dei casi sopra rappresentati il residuo è stato conservato, ovvero reimputato o infine cancellato. Le disposizioni legislative prevedono che in fase di riaccertamento ordinario dei residui il responsabile debba evidenziare per ogni residuo passivo e attivo conservato la documentazione sottostante (data ordine e data consegna del bene, data della gara effettuata, prestazione di servizi effettuata, natura di eventuali vincoli legislativi ecc.) anche ai fini del puntuale controllo sulla loro conservazione che potrebbe essere richiesta, oltre che dai revisori dei conti anche dalla magistratura contabile, stesso discorso per quanto riguarda la conservazione dei residui attivi. Tuttavia, considerata la massa di documentazione potenzialmente rinvenibile, la stessa dovrà essere conservata dal Settore con immediata esibizione in caso di controllo da parte dei Revisori dei conti o di altra Autorità richiedente, avendo cura a tal riguardo di indicare nella determina che "la documentazione sottostante è depositata presso il Settore \_\_\_\_\_".

I dirigenti sono, pertanto, invitati ad emettere le relative determinazioni ricognitive dei residui attivi e passivi entro e non oltre il 28/02/2020.

Il Settore Gestione Risorse resta a disposizione per qualsiasi chiarimento supplementare e/o informazioni necessarie al corretto completamento delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

Si allegano pertanto gli elenchi di residui attivi e passivi per ogni servizio responsabile recante la situazione degli accertamenti e degli impegni al 31/12/2019.

La conservazione/reimputazione/cancellazione del residuo va sintetizzata nei modelli di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anch'essi allegati alla presente nota. Si ribadisce infine che la valutazione va effettuata tenendo conto della situazione reale di ogni accertamento / impegno che per le entrate non crea problemi ma che nella parte spesa vanno valutate eventuali liquidazioni in corso che comportano la conservazione del residuo passivo.

I dirigenti e i responsabili della spesa e delle entrate hanno certificato quanto sopra indicato entro la data del 28/02/2020 così come previsto dal regolamento di contabilità.

## LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

Le principali voci del conto del bilancio per le entrate riguardano gli accertamenti tributari emessi entro il 31 dicembre 2019 riguardanti l'ICI/IMU e la TARSU/TARI. Per quanto riguarda l'ICI/IMU sono stati emessi accertamenti anche rilevanti riguardanti i terreni edificabili ai fini dell'imposta.

La tabella che segue mostra l'andamento negli anni di raffronto della capacità di accertamento/impegno da parte dell'ente.

<b>ENTRATE ACCERTATE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>valore €</b>	<b>valore €</b>	<b>valore €</b>	<b>valore €</b>	<b>valore €</b>	<b>valore €</b>
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				371.051,40	1.459.949,47	231.970,80
Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente			5.522.317	7.510.510,25	1.310.879,75	799.009,52
Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale			20.039.936	20.471.557,82	16.204.258,79	19.668.122,25
Entrate tributarie	35.087.737	32.816.579	31.919.933,34	31.955.978,37	32.811.268,73	31.268.629,84
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	16.323.370	11.441.925	7.671.882,94	5.952.015,99	9.181.963,84	13.841.155,81
Entrate extratributarie	4.314.447	4.154.365	5.114.018,64	3.624.544,99	4.774.490,24	4.702.760,12
<b>Entrate correnti</b>	<b>55.725.554</b>	<b>48.412.870</b>	<b>44.705.834,92</b>	<b>41.532.539,35</b>	<b>46.767.722,81</b>	<b>49.812.545,77</b>
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	1.599.504	68.564.114	2.598.463,55	2.737.813,05	10.735.898,52	14.137.358,71
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Entrate derivanti da accensione di prestiti	53.926.694	23.303.236	1.497.250	17.394,85	-	3.331.120,79
Anticipazione da istituto tesoriere / cassiere						8.891.670,90
Entrate da servizi per conto di terzi	4.173.673	3.314.328	5.268.074	8.235.437,49	5.604.296,75	5.924.582,07
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>110.310.228</b>	<b>83.942.621</b>	<b>143.560.523</b>	<b>55.854.644,55</b>	<b>69.579.542,37</b>	<b>83.077.278,24</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>						<b>103.776.380,81</b>
<b>SPESE IMPEGNATE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>						1.378.691,38
Spese correnti	44.959.102	50.703.006	37.860.189	38.992.513,41	42.563.866,56	42.898.875,37
Spese in conto capitale	1.891.933	2.473.016	50.177.456	4.328.054,86	7.005.674,13	2.875.442,53
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Spese per rimborso di prestiti	57.228.329	26.295.265	2.859.803	2.782.021,76	1.932.036,17	4.976.051,26
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere						8.891.670,90
Spese da servizi per conto di terzi	4.173.673	3.314.328	5.268.074	8.235.437,49	5.604.296,75	5.924.582,07

<b>Totale generale spese dell'esercizio</b>	<b>108.253.038</b>	<b>82.785.616</b>	<b>115.983.736</b>	<b>54.635.541,26</b>	<b>76.810.766,83</b>	<b>66.546.622,13</b>
Fondo Pluriennale parte corrente			5.522.317	7.510.510,25	1.310.879,75	587.648,24
Fondo pluriennale parte capitale			20.039.936	20.471.557,82	16.204.258,79	19.668.122,25
Totale complessivo spese						99.829.536,02
<b>DIFFERENZA TRA ENTRATE E SPESE (Avanzo/Disavanzo competenza)</b>	<b>2.057.190</b>	<b>1.157.005</b>	<b>2.906.656</b>	<b>799.288,55</b>	<b>2.687.962,57</b>	<b>3.946.844,79</b>

Le principali voci del conto di bilancio per le spese riguardano le spese di personale, rientranti nei limiti di legge e le spese di investimento, riportate quali gare avviate entro il 31 dicembre dell'esercizio confluite nel Fondo Pluriennale Vincolati in spesa e riportati negli esercizi successivi sia in entrata che in spesa.

#### CONCILIAZIONE PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019

RISULTATO AMMINISTRAZIONE - Verifica INVERSA		RISULTATO AMMINISTRAZIONE - d.lgs. 118/2011	
<b>(GESTIONE COMPETENZA)</b>		<b>QUADRO RIASS. GEST. FINANZIARIA</b>	
ACC COMPETENZA	83.077.278,24	332.893,87	F. CASSA AL 01/01/2019
IMP. COMPETENZA	66.546.622,13	66.290.218,28	RISCOSSIONI
DIFFERENZA	<b>16.530.656,11</b>	66.623.112,15	PAGAMENTI
		-	F. CASSA AL 31/12/2019
<b>(GESTIONE F.P.V.)</b>			
F.P.V. ENTRATA (+)	<b>20.467.131,77</b>	124.344.902,71	RESIDUI ATTIVI
F.P.V. SPESA (-)	<b>32.134.171,30</b>	58.501.810,01	RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA	<b>-11.667.039,53</b>	65.843.092,70	DIFF.
<b>AVANZO (+) DISAVANZO (-)</b>	<b>4.863.616,58</b>	<b>32.134.171,30</b>	(-) FPV
		di cui	
<b>(GESTIONE DEI RESIDUI)</b>		587.648,24	FPV SP. CORRENTI
(+) MINORI RESIDUI PASSIVI	27.534.535,17	31.546.523,06	FPV SP. C. CAPITALE
(-) MINORI RESIDUI ATTIVI	2.191.618,65		
(+) MAGGIORI RESIDUI ATTIVI			
DIFFERENZA	<b>25.342.916,52</b>		
AVANZO AMM. ESERC. PRECEDENTE	<b>3.502.388,30</b>		
<b>RISULTATO DI AMMIN.</b>	<b>33.708.921,40</b>	<b>33.708.921,40</b>	<b>RISULTATO DI AMMIN.</b>

A seguito delle indicazioni contenute nella delibera n.7/2020 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio, la quota A) del risultato di amministrazione al 31/12/2019 si incrementa di € **2.126.549,72** per la cancellazione dei residui passivi riferiti alla quota residua del fondo di rotazione sterilizzato per pari importo nella parte accantonata della composizione del risultato di amministrazione. Inoltre, in modifica ed integrazione della prima deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 14/05/2020 sul riaccertamento ordinario dei residui passivi procedere alla cancellazione, non solo della quota del Fondo anticipazioni di liquidità assorbita dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, ma anche alla quota proveniente dalle anticipazioni di liquidità acquisite prima del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata ad € 25.347.536,08. Il valore totale di cancellazione dei residui passivi

provenienti dalle anticipazioni di liquidità, unitamente al ripristino del FAL confluito nel FCDE, è pari a € 26.372.032,12 confluita nella parte accantonata del risultato di amministrazione.

In merito al risultato contabile di amministrazione al 31/12/2019, prima di definire la composizione nei fondi previsti dall'art. 187 del TUEL, la situazione è la seguente, con riconciliazione rispetto ai nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, in particolare per quanto riguarda gli effetti sul totale degli importi derivanti dalla reimputazione degli accertamenti e degli impegni e la conseguente formazione di Fondo Pluriennale Vincolato.

In considerazione della procedura di riequilibrio finanziario attuato dall'amministrazione la tabella che segue mostra l'evoluzione del risultato di amministrazione e delle sue componenti rilevando gli accantonamenti ed i vincoli previsti dal TUEL per la corretta ricostruzione dell'avanzo/disavanzo disponibile.

#### DIMOSTRAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE ED ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	01/01/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI</b>	- 2.025.478,14	1.459.314,58	681.795,09	4.165.987,41	3.502.388,30	33.708.921,40
<b>Composizione del risultato di amministrazione</b>						
<b>Parte accantonata</b>						
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 01/01/2015 ed al 31/12/....	27.720.720,09	24.250.807,84	27.875.236,94	29.111.459,26	34.447.347,97	36.470.748,74
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco al 31/12/20NN	5.850,68	7.800,91	10.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
Fondo anticipazione liquidità D.L. 35/2013 – CDP spa		1.169.784,11	-	-		26.372.032,12
Fondo rotazione art. 243-ter TUEL	-	-	-	-	-	2.126.549,72
Accantonamento rinnovi contrattuali	-	-	88.807,27	217.367,89	15.550,47	175.697,02
Accantonamento passività potenziali			750.000,00	1.068.948,60	146.261,15	359.000,00
<b>Totale parte accantonata (i)</b>	<b>27.726.570,77</b>	<b>25.428.392,86</b>	<b>28.724.044,21</b>	<b>30.399.775,75</b>	<b>34.613.159,59</b>	<b>65.510.027,60</b>
<b>Parte vincolata</b>						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	183.067,45	183.067,45	233.782,91	699.396,67	752.982,18	796.382,82
Vincoli derivanti da trasferimenti	-					
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-					
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (spese cimiteriali)	135.179,50	135.179,50	114.883,44	-	-	-
Altri vincoli da specificare						
<b>Totale parte vincolata (l)</b>	<b>318.246,95</b>	<b>318.246,95</b>	<b>348.666,35</b>	<b>699.396,67</b>	<b>752.982,18</b>	<b>796.382,82</b>
<b>D) Parte destinata agli investimenti (m)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.774,19</b>
<b>Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)-(l)-(m)</b>	<b>- 30.070.295,86</b>	<b>- 24.287.325,23</b>	<b>- 28.390.915,47</b>	<b>-26.933.185,01</b>	<b>- 31.863.753,47</b>	<b>- 32.635.263,21</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2014</b>	<b>- 2.515.481,76</b>					
<b>Maggiore Disavanzo da riaccertamento da finanziare (DM 02/04/2015)</b>	<b>- 27.554.814,10</b>					

Disavanzo extradeficit da riaccertamento straordinario	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10	- 27.554.814,10
Recupero disavanzo da extradeficit riaccertamento straordinario		- 918.493,80	- 1.836.987,61	- 2.755.481,41	- 3.673.975,21	- 4.592.469,02
<b>Quota disavanzo riaccertamento straordinario residui da recuperare nei successivi anni (a)</b>	<b>- 27.554.814,10</b>	<b>- 26.636.320,29</b>	<b>- 25.717.826,49</b>	<b>-24.799.332,69</b>	<b>- 23.880.838,88</b>	<b>- 22.962.345,08</b>
Recupero disavanzo da piano di riequilibrio (b)		109.537,98	167.052,26	1.348.547,26	3.492.630,01	5.564.991,51
<b>Risultato di amministrazione netto (c = n - a - b)</b>	<b>- 2.515.481,76</b>	<b>2.239.457,08</b>	<b>- 2.840.141,24</b>	<b>- 3.482.399,58</b>	<b>- 11.475.544,60</b>	<b>- 15.237.909,64</b>
DISAVANZO PRODOTTO DAL RIACCERTAMENTO CREDITI STRALCIATI ANTE 2010( € 699,350,27/5 PER 5 ANNI ART. 11-BIS COMMA 6 DEL D.L. 135/2018)					- 535.480,22	- 401.610,16
Rinvio pagamento FAL inserito al 2045						- 988.689,87
Risultato negativo di amministrazione da Piano di riequilibrio	- 5.564.992,51	- 5.564.992,51	- 5.564.992,51	- 5.564.992,51	- 5.564.992,51	- 5.564.991,51
<b>Differenza</b>		<b>7.804.449,59</b>	<b>2.724.851,27</b>	<b>2.082.592,93</b>	<b>- 5.375.071,87</b>	<b>- 8.282.618,10</b>

La tabella sopra esposta, oltre a dare dimostrazione ai sensi del D.M. 02/04/2015 del recupero delle quote annuali del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al FCDE, effettuate in occasione del passaggio alla nuova contabilità finanziaria potenziata di cui al d.lgs.118/2011, tiene conto anche delle quote di recupero del disavanzo previste nel piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei conti.

In merito all'incremento della quota A) Risultato di amministrazione al 31/12/2019, la stessa è stata rettificata dell'importo del Fondo di rotazione pari ad € **2.126.549,72** per verificare l'incremento netto rispetto all'anno precedente stante il suo effetto neutro in termini di disavanzo complessivo per equivalente quota accantonata.

L'incremento del risultato di amministrazione del conto consuntivo 2019 rispetto al 2018, al netto della cancellazione dei residui passivi del Fondo anticipazioni di liquidità confluiti nel risultato di amministrazione (ossia pari ad 33.708.921,40 – 25.347.536,08 = 8.361.385,32), risulta pari € 4.858.997,02 (differenza tra € 8.361.385,32 anno 2019 - € 3.502.388,30 anno 2018) depurato dell'incremento del Fondo di rotazione di € 2.126.549,72 e al netto del recupero delle quote di deficit pari a complessivi € 1.282.312,65 (somma di € 918.493,80 da riaccertamento straordinario; € 133.870,05 per la quota annuale dello stralcio delle cartelle inferiori ai 1.000 euro, € 229.948,79 quota di recupero da equilibri di bilancio), risulta pari ad € 1.450.134,65 (ossia € 4.858.997,02 - € 2.126.549,72 - € 1.282.312,65) destinato a dare copertura al FCDE.

**La variazione del FCDE** rispetto all'anno precedente è pari ad € 2.023.400,77 (ossia ottenuto dalla differenza tra € 36.470.748,74 registrato nell'anno 2019 e € 34.447.347,97 dell'anno 2018) non totalmente assorbita dall'incremento netto della quota A (come sopra evidenziato) con una differenza in termini di maggiore disavanzo pari ad € 573.266,12, cui si aggiunge il disavanzo da piano di riequilibrio pari ad € 2.072.361,50, più altre differenze nella gestione consuntivata pari ad € 261.918,61.

In altri termini, al fine di verificare le cause del maggiore deficit nell'anno 2019 rispetto all'anno 2018 pari ad € 2.907.546,23, è stato possibile scomporlo nelle seguenti voci:

- assorbimento ultimo anno del disavanzo da piano di riequilibrio per € 2.072.361,50;
- andamento incassi in conto consuntivo verificati dal FCDE con peggioramento del risultato di € 573.266,12;
- altri minori impatti in termini di accertamento e impegno di spese con peggioramento del risultato per un importo residuale di € 261.918,61.

Altra posta negativa è rappresentata dall'accantonamento al fondo passività potenziali per 359.000,00 euro dovute ad accantonamenti per sentenze ed altri potenziali debiti fuori bilancio. La citata copertura cautelativa è avvenuta mediante confluenza di somme non impegnate nell'anno 2019.

## RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Effettuate le citate premesse, il disavanzo registrato nel conto consuntivo 2019 risulta pari a - € **8.282.618,10** andrebbe recuperato secondo le disposizioni legislative vigenti. In particolare, l'art. 188 TUEL - come modificato dall'articolo 74, comma 1, n. 32) lett. a) e b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 a sua volta emendato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 in tema di armonizzazione contabile - contiene la disciplina delle modalità con le quali gli enti locali devono procedere a ripianare il disavanzo di amministrazione. In particolare, il primo comma prevede che il disavanzo possa essere applicato "all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione" oppure "negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una deliberazione avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio".

## COPERTURA PER CORTE DEI CONTI E RIPIANO PIANO DI RIEQUILIBRIO

Si ricorda come l'ente avesse già proceduto al ripiano del maggior disavanzo del rendiconto 2018 per € 5.375.071,88 attraverso alcune voci di spesa, procedendo in via prioritaria con il mancato turn-over del personale, incidendo su risorse fisse e continuative. Sulla base della programmazione del personale 2020-2022 la riduzione si assesta secondo quanto previsto ed in particolare con una riduzione certa per l'anno 2020 pari ad € 1.150.000 e a regime, includendo le cessazioni non rinnovate nell'anno 2020, per una riduzione complessiva della spesa del personale pari ad € 1.435.000,00.

Alla riduzione del personale, si affianca una riduzione per negoziazione di mutui, già deliberati dal Consiglio comunale, da destinare a copertura del disavanzo per € 1.879.868,04 per l'anno 2020 e di € 392.000 per gli anni 2021 e 2022. In tema di TARI, avendo l'ente intenzione di utilizzare i valori della TARI dell'anno 2019, così come precisato dal d.l. 18/2020 in considerazione dell'emergenza epidemiologica del Covid-19, la differenza rispetto al piano finanziario in MTR previsto come conguaglio da ripartire nelle successive tre annualità 2021-2022 e 2023, genererà un recupero delle risorse in entrata pari a 233.000 euro nei successivi tre anni, di cui due destinati al recupero del riassorbimento del disavanzo. Al fine delle ulteriori riduzioni di spesa necessarie al riassorbimento integrale del disavanzo, si è intervenuto su una molteplicità di altri capitoli di spesa qui di seguito evidenziati nella tabella riassuntiva della copertura del maggior disavanzo di amministrazione,

### ***DIMOSTRAZIONE MODALITA' DI RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE***

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
<b>Recupero disavanzo precedente</b>	<b>1.944.989,82</b>	<b>1.715.041,03</b>	<b>1.715.041,03</b>	<b>5.375.071,88</b>
<b>Maggiore disavanzo conto consuntivo 2019</b>	<b>1.414.878,22</b>	<b>746.334,00</b>	<b>746.334,00</b>	<b>2.907.546,22</b>
<b>Totale</b>	<b>3.359.868,04</b>	<b>2.461.375,03</b>	<b>2.461.375,03</b>	<b>8.282.618,10</b>
<b>Coperto da</b>				
D.L. 18/2020 - rinvio saldo PEF al 2021-2023	-	233.000,00	233.000,00	466.000,00
Da cessazione personale	1.150.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	4.020.000,00
Rinegoziazione mutui	1.879.868,04	392.000,00	392.000,00	2.663.868,04
Da riduzione salario accessorio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Assicurazioni	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Riduzione spese biblioteca, museo, scuolabus ecc.	150.000,00	176.375,03	176.375,03	502.750,06
Spese diverse di ufficio	30.000,00	75.000,00	75.000,00	180.000,00
Riduzione spese per servizi asili nido	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
<b>Totale riduzione delle spese</b>	<b>3.359.868,04</b>	<b>2.461.375,03</b>	<b>2.461.375,03</b>	<b>8.282.618,10</b>



**LE PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO, COMPRENDENDO L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI RISERVA E GLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE**

La previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dai primi 3 commi dell'art. 166 del d.lgs. 267/2000:

- 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

Consistenza Fondo di riserva	Importo
Importo accantonato in sede di approvazione del bilancio di previsione	<b>190.000,00</b>
<b>GC nr. 276 del 12-06-2019</b>	-60.000,00
<b>GC nr. 367 del 11-09-2019</b>	-13.000,00
<b>GC nr. 402 del 09-10-2019</b>	-26.136,00
<b>GC nr. 463 del 20-11-2019</b>	-60.000,00
<b>GC nr. 492 del 04-12-2019</b>	-30.864,00
<b>Importo assestato finale</b>	<b>0,00</b>

**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Si rinvia alle apposite tabelle contenute degli allegati al Rendiconto del Risultato di amministrazione (Allegati a/1, a/2, a/3) dove vengono riportati i vincoli sull'avanzo risultante dal Rendiconto distinguendo i vincoli derivanti dalla Legge, dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui oppure da altre **finanziamenti** se esistenti ed evidenziando anche i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

La dimostrazione degli accantonamenti e dei vincoli è rappresentata nella Tabella sotto

Oltre all'accantonamento al FCDE a consuntivo di **€ 36.470.748,74** già sopra evidenziato, l'incremento dell'accantonamento di legge per il Fondo di indennità fine mandato del Sindaco, le altre quote accantonate si riferiscono ai rinnovi contrattuali ed alle passività potenziali. Viene valorizzato negli accantonamenti il Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL procedendo alla rimozione del residuo passivo restante da pagare procedendo alla corretta contabilizzazione del suddetto Fondo tra i fondi

accantonati per € 2.126.549,72. Viene accantonato l'importo per fondo anticipazioni di liquidità pari a complessivi € 26.372.032,12 di cui una quota pari ad € 25.347.536,08 a seguito della cancellazione dei residui passivi conservati in quanto effettuati prima del passaggio alla contabilità armonizzata e ora cancellati tra i residui attivi con correlato incremento del risultato di amministrazione in quota a), e la parte restante pari ad € 1.024.496,04 quale quota di FAL (Fondo Anticipazione di Liquidità) del 2015 che dall'esercizio 2016 era stato riassorbito nel FCDE ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e della sua interpretazioni autentica di cui all'art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 e solo con recente sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 le suddette norme sono state dichiarate incostituzionali.

Il totale degli accantonamenti nell'anno 2019 è pari ad € 65.510.027,60.

Le quote vincolate sono invece pari a complessivi € 796.382,82 e si riferiscono a vincoli di destinazione derivanti da norme di legge quali contributi regionali per servizi sociali, proventi del codice della strada e per leggi in materia di violazioni urbanistiche e ambientali.

#### **L'ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE, EVIDENZIANDO L'UTILIZZO MEDIO E L'UTILIZZO MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO, NEL CASO IN CUI IL CONTO DEL BILANCIO, IN DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE DELL'INTEGRITÀ, ESPONE IL SALDO AL 31 DICEMBRE DELL'ANTICIPAZIONE ATTIVATA AL NETTO DEI RELATIVI RIMBORSI**

Oltre agli equilibri finanziari del bilancio, occorre tener conto anche dell'equilibrio di cassa o di tesoreria, Questo ricorre quando è positivo il risultato della somma algebrica tra fondo di cassa, riscossioni e pagamenti.

Nella generalità dei casi il saldo di cassa è sempre positivo in quanto il rispetto degli equilibri finanziari connesso all'andamento degli accertamenti e degli impegni che sono tutti ricondotti a veridicità ed attendibilità, sono sufficienti a garantire un rapporto corretto tra pagamenti ed incassi. Tuttavia può accadere che l'Ente si trovi momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti per mancanza di disponibilità liquide; in questi casi si ricorre per primo all'utilizzo, in termini di cassa, delle somme a specifica destinazione, poi all'anticipazione di tesoreria.

Le anticipazioni di tesoreria costituiscono una forma di prestito pecuniario di breve periodo, che il tesoriere eroga all'Ente in temporanea crisi di liquidità. La richiesta di anticipazione deve essere preceduta da una formale delibera di autorizzazione della Giunta e deve indicare l'importo entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Sulle anticipazioni concesse dal tesoriere sono applicati gli interessi nella misura prevista nella convenzione di disciplina del servizio tesoreria (tasso ufficiale di sconto, tempo per tempo vigente, al netto di commissioni), interessi che decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme.

L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni. Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare i codici identificativi della transazione elementare. In nessun caso il tesoriere dell'ente può rifiutare la riscossione di entrate. Nel caso di riscossioni senza ordinativi d'incasso, il tesoriere deve darne immediata comunicazione al servizio finanziario e richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso.

Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa, il tesoriere dell'ente dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

Gli enti allegano al consuntivo una dichiarazione, firmata dal tesoriere/cassiere, che attesta il fondo di cassa effettivo all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa effettivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'ente.

L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

**La cassa presenta un importo da rimborsare al 31/12/2019 di € 82.478,80.**

ENTRATE	ASSESTATO CASSA	INCASSI
<b>Fondo di cassa iniziale</b>	332.893,87	332.893,87
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.080.802,66	29.738.621,01
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	19.370.959,60	10.336.839,22
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	12.775.700,49	3.041.320,52
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	67.986.131,43	4.895.837,06
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	980.000,00	0,00
<b>Titolo 6</b> Accensione di prestiti	7.932.283,88	3.335.800,15
<b>Titolo 7</b> Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	8.891.670,90
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.807.694,37	6.050.129,42
<b>Totale entrate</b>	<b>212.266.466,30</b>	<b>66.623.112,15</b>

SPESE	ASSESTATO CASSA	PAGAMENTI
<b>Titolo 1</b> Spese correnti	69.283.645,67	40.379.845,69
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	66.908.628,14	4.243.684,14
<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie	980.000,00	980.000,00
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	34.449.941,63	6.283.611,17
<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	8.809.192,10
<b>Titolo 7</b> Spese per conto di terzi e partite di giro	11.225.090,77	5.926.779,05
<b>Totale spese</b>	<b>207.847.306,21</b>	<b>66.623.112,15</b>

RIEPILOGO	ASSESTATO CASSA	INCASSI E PAGAMENTI
Totale entrate	<b>212.266.466,30</b>	<b>66.623.112,15</b>
Totale spese	<b>207.847.306,21</b>	<b>66.623.112,15</b>
<b>Risultato di cassa</b>	<b>4.419.160,09</b>	--
<b>Fondo di cassa finale</b>	--	<b>0,00</b>

#### ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si richiama il PROVVEDIMENTO di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate reso ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP e riferito ai dati relativi all'annualità 2018.

L'analisi è stata redatta secondo lo schema allegato alle linee guida redatte dal DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI e relative alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014. (pubblicate sul portale del Tesoro in data 23/11/2018).

Con deliberazione di C.C. n. 71/2019 si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018.

Dalla ricognizione risultava il seguente quadro di sintesi riferibile alle partecipazioni in essere:

Quadro di riepilogo	
Frosinone Multiservizi spa -	In stato di fallimento
Società Interportuale Frosinone – SIF spa	In liquidazione e Dismissione quote
Ciociarina Sviluppo Scpa	In liquidazione e dismissione quote

Aeroporto di Frosinone spa	In liquidazione
Società Ambiente Frosinone - SAF spa	In esercizio

Viene pubblicato l'indirizzo web del portale della trasparenza del Comune di Frosinone dove è stata pubblicata la relazione sulla situazione delle società partecipate del Comune e riferite al "gruppo di amministrazione pubblica" di cui al principio contabile applicato del bilancio consolidato:

[https://trasparenza.comune.frosinone.it/archiviofile/frosinone/partecipate/Razionalizzazione\\_periodica\\_delle\\_Partecipazioni-Frosinone-2019.pdf](https://trasparenza.comune.frosinone.it/archiviofile/frosinone/partecipate/Razionalizzazione_periodica_delle_Partecipazioni-Frosinone-2019.pdf)

**GLI ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. LA PREDETTA INFORMATIVA, ASSEVERATA DAI RISPETTIVI ORGANI DI REVISIONE, EVIDENZIA ANALITICAMENTE EVENTUALI DISCORDANZE E NE FORNISCE LA MOTIVAZIONE; IN TAL CASO L'ENTE ASSUME SENZA INDUGIO, E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO, I PROVVEDIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE.**

Relazione sulla verifica allegata alla delibera di approvazione del rendiconto in Consiglio Comunale

**GLI ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

Non esistono attualmente nessuno strumento finanziario derivato o contratti che includono una componente derivata.

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, CON L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI RICHIESTE DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE E DEL RISCHIO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 17 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350**

Non ricorre la fattispecie.

**ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI IL CONTO SI RIFERISCE, CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE DESTINAZIONI E DEGLI EVENTUALI PROVENTI DA ESSI PRODOTTI.**

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunali ed agli appositi capitoli d'entrata titolo III riportanti le entrate accertate e riscosse.

**GLI ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ALTRI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DA ALTRE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI.**

Si rinvia ai documenti allegati al rendiconto per la parte relativa alla contabilità economica ed al referto della gestione.

**ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL RENDICONTO.**

Tra le altre informazioni ed oltre a quelle sopra riportate si evidenzia che in allegato ai documenti del rendiconto ci sono i seguenti allegati ai quali si rinvia (art. 227 TUEL):

1. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;
2. prospetti degli agenti contabili a denaro, a materia e delle azioni di cui all'art. 233 TUEL;
3. risultati degli equilibri di bilancio 2019;

4. allegati di cui all'art. 11 comma 4 d.lgs. n. 118/2011 compresi i tabulati ricavati dal programma informatico in dotazione:  
(rendiconto redatto secondo i principi dell'armonizzazione contabile)
- prospetto dimostrativo risultato di amministrazione;
  - prospetto composizione missioni, programmi ed FPV;
  - prospetto FCDE;
  - prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  - prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
  - tabella dimostrativa accertamenti imputati agli esercizi successivi;
  - tabella dimostrativa impegni imputati agli esercizi successivi;
  - prospetto dei costi per missione;
  - prospetto spese sostenute per utilizzo contributi organismi UE ed internazionali;
  - prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione;
  - prospetto dei dati SIOPE;
  - elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distinti per esercizio e per capitolo.

**Frosinone 27/05/2020.**